

COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Comitato Regionale C.S.I.
Via Vasco Agosti, 6
42100 - REGGIO EMILIA

Esposto presentato in danno di Ennio Apicella, tesserato CSI Modena. Deliberazione del Collegio regionale dei Probiviri

=====

A seguito della lettura e dell'analisi della documentazione giacente presso il Comitato Regionale, di quella ricevuta dal Procuratore Associativo e di quella richiesta alla competente Commissione Arbitri e Giudici di Gara del Comitato di Modena, il Collegio dei Probiviri regionale, composto da Ettore Spaggiari (Presidente), Giulio Gioveni e Roberto Valli (Componenti), si è riunito in data 29 maggio 2011 presso la sede regionale del C.S.I. in Reggio Emilia Via V.Agosti, 6 per deliberare in merito al "provvedimento di sospensione cautelativa" comminata al tesserato Ennio Apicella.

In data 15 febbraio 2011 Ennio Apicella, tesserato CSI ed arbitro di calcio, inviava una lettera con cui voleva richiamare l'attenzione sulle difficoltà del Gruppo Arbitri Calcio di Modena

La lettera, in considerazione del contenuto e del tono usato, è stato oggetto di un esposto al Procuratore Associativo che, alla chiusura della fase istruttoria ha deferito Ennio Apicella al Collegio Regionale dei Probiviri, ipotizzando la violazione dei principi del patto associativo e i valori associativi del Centro Sportivo Italiano tra i quali i valori e il rispetto della persona e della vita sociale, come la collaborazione, la solidarietà, la correttezza e la liceità

Il fatto

Ennio Apicella, nel corso dell'istruttoria, ha inviato una memoria difensiva con cui, in breve sintesi, afferma di non aver mai voluto screditare nessuno ma solo di aver esercitato il proprio diritto di critica

Punto di partenza non può che essere un esame preliminare del contenuto della lettera per cui è la richiesta del Procuratore Associativo.

Concettualmente il contenuto può essere in 2 distinte parti. Una, la prima, in cui Ennio Apicella esprime delle critiche alla gestione del Gruppo Arbitri Calcio, ne evidenzia le difficoltà e la poca attenzione che Stefano Gobbi (Presidente Provinciale di Modena) e Giovanni Marrone (Responsabile Gruppo Arbitri di Calcio) dedicano al mondo degli arbitri, alle loro esigenze tecniche e di gruppo.

La seconda in cui collega la poca attenzione per il dedicarsi con maggior energie, a fatti estranei meno importanti, a suo modo di vedere, della necessità del Gruppo Arbitri di Calcio di Modena (GAC).

Nel valutare quindi il tenore della lettera per cui è ricorso bisogna richiamarsi alla norma di legge, l'art 595 C.P., citata anche dal Procuratore associativo, in rapporto al diritto di

critica, tutelato sia dall'art.21 della Costituzione sia dallo stesso Statuto del CSI dove si dice che l'Associazione ha struttura democratica e ai tesserati deve essere garantito ogni diritto connesso alla democrazia associativa. Tra i principi della democrazia vi è quello di manifestare liberamente il proprio pensiero.

L'articolo 21 della Costituzione riconosce il diritto di informare e il diritto di manifestare la propria opinione, e configura in astratto una causa di giustificazione del reato di diffamazione. Ma in questa delicata materia vengono a contrapporsi diritti di pari dignità: quello all'onore e quello di libertà di manifestazione del pensiero. Per individuare un punto di equilibrio tra gli opposti interessi e realizzare le condizioni per il legittimo esercizio del diritto si è affermato il principio secondo il quale il diritto di critica deve sempre essere ancorato a dati di fatto rispondenti a verità, ancorato a fatti di interesse sociale e non deve comunque "trasmodare in un attacco personale, nel dileggio e nel discredito della persona".

E' evidente come la prima parte del contenuto della lettera rispetti i principi del diritto di critica, al contrario la seconda parte non può trovare giustificazione, evidenziando nel linguaggio usato e nei fatti affermati un attacco alla **personale reputazione** di Gobbi e del Responsabile degli Arbitri Giovanni Marrone.

Non può essere accolta la tesi di Ennio Apicella, espressa nella sua memoria difensiva, che dice di non aver accusato ma solo di aver fatto ipotesi. Nel caso in specie l'uso della forma ipotetica è fatta in modo da non introdurre un ragionamento ma da suggerire già la risposta e quindi siamo nel campo delle affermazioni non delle ipotesi.

Ritenuto che la seconda parte della lettera non possa qualificarsi come legittimo esercizio di critica, travalicandone i limiti, occorre comunque osservare che la lettera non ha avuto diffusione e risonanza all'esterno ma solo nel gruppo ristretto di persone cui era diretta e di cui fa parte Ennio Apicella, ossia il Gruppo Arbitri Calcio. Gruppo al quale Apicella aveva già espresso le proprie idee, poi precisate in forma scritta con la lettera di cui si tratta. Inoltre, non appare che Apicella abbia formulato le proprie osservazioni per screditare qualcuno per motivi e con vantaggio personale, in una sorta di competizione politica

per quanto sopra premesso

questo Collegio, ritiene che, nel caso di cui trattasi, il comportamento di Ennio Apicella, non sia da ascrivere alla violazione dei principi del patto associativo e dei valori associativi del CSI, pur non essendo stato conforme alle regole in quanto ha travalicato i limiti del diritto di critica. Ritiene inoltre che non sussistano i presupposti per "il ritiro della tessera" così come richiesto dalla Commissione Arbitri e Giudici di gara in calce alla lettera di sospensione cautelativa del 15 febbraio 2011.

In definitiva, anche tenendo conto che durante il suo servizio sportivo(12 anni) all'interno del Settore Arbitri di Calcio del Comitato di Modena non vi sia l'esistenza di precedenti a carico dell'interessato, il comportamento di Ennio Apicella, con i limiti accennati, non può integrare la violazione così come contestata, pur

CENSURANDO e RICHIAMANDO

Ennio Apicella ad avere un comportamento conforme alle regole di correttezza che devono caratterizzare i rapporti tra le persone.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

si dispone che la sospensione inflitta dalla Commissione Arbitri e Giudici di gara abbia a decadere dalla data della presente delibera.

Il Collegio Regionale dei Probiviri

Firmato

Ettore Spaggiari

Giulio Gioveni

Roberto Valli

12 maggio 2011